



NT+ DIRITTO
Adr: il punto sulle più recenti
sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi

di risoluzione delle controversie civili.
di **Federico Ciaccafava**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusdiritto.ilssole24ore.com

Casa in proprietà all'affidatario senza conguaglio per l'altro coniuge

Rapporti di famiglia

La divisione viene fatta considerando la metà del valore del bene

Non si effettua una rettifica per il diritto di godimento

Angelo Busani

Se, in sede di divisione del patrimonio comune tra ex coniugi, la proprietà esclusiva della casa già adibita a residenza coniugale viene attribuita al coniuge affidatario della prole e perciò assegnatario del diritto di

abitazione (di cui all'articolo 337-sexies del Codice civile per la separazione coniugale e all'articolo 6, legge 898/1970 per il divorzio), il valore del conguaglio divisionale spettante all'altro coniuge è pari al valore della quota di metà del bene immobile, senza tener conto del valore del diritto di godimento già spettante al coniuge abitatore.

Viceversa, se la proprietà esclusiva della casa di abitazione viene attribuita al coniuge non abitatore (e, quindi, gravata dal diritto di godimento del coniuge abitatore affidatario della prole), il valore del conguaglio divisionale spettante al coniuge abitatore deve essere diminuito in misura pari al valore del diritto di godimento di quest'ultimo.

È quanto la Cassazione decide con la sentenza 18641 depositata ieri, resa a Sezioni Unite al fine di dirimere un

annoso contrasto (che ha profondamente diviso anche la giurisprudenza teorica) tra la tesi secondo cui l'assegnazione al coniuge abitatore dovesse comportare una decurtazione del conguaglio dovuto all'altro coniuge in misura pari al valore del diritto di abitazione (sostenuta in Cassazione 20319/2004, 9310/2009, 8202/2016) e la tesi contraria poi accolta dalle Sezioni Unite (sostenuta in Cassazione 11630/2001, 27128/2014, 17843/2016, 33069/2018).

La Cassazione argomenta la sua decisione con diverse considerazioni. L'argomento principe che ha mosso la sentenza delle Sezioni Unite è comunque la considerazione che il diritto del coniuge abitatore è un diritto di godimento che si estingue se la casa viene assegnata in divisione a tale coniuge: quindi, se costui pagasse all'altro coniuge un conguaglio decur-

tato del valore del diritto di abitazione, il coniuge già abitatore ne ritrarrebbe un indubbio vantaggio perché, appena dopo la divisione, questi potrebbe vendere a terzi la proprietà della casa in questione lucrando un prezzo pari al valore dell'immobile privo del gravame del diritto di abitazione derivante dalla separazione coniugale o dal divorzio.

Di contro, se in sede di divisione la casa viene assegnata al coniuge non titolare del diritto di abitazione, costui subisce la permanenza del gravame del diritto di abitazione dell'ex coniuge e quindi di tale gravame si deve tener conto nel momento in cui si stabilisce il conguaglio dovuto al coniuge abitatore dal coniuge non abitatore che, in divisione, ottiene la proprietà della casa già coniugale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte di giustizia Ue: rinuncia all'eredità con iter semplificato

Successioni

La Corte ammette anche la procedura dello Stato di residenza degli eredi

Marina Castellaneta

La rinuncia all'eredità resa da un erede dinanzi a un organo giurisdizionale del proprio Stato di residenza abituale è valida anche se non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione in un altro Stato membro. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a chiarirlo, nel segno di un taglio ad adempimenti che potrebbero rendere troppo complessa una successione internazionale, con la sentenza del 2 giugno (C-617/20, T.N., con intervento dell'Italia) con la quale Lussemburgo ha chiarito un punto del regolamento Ue 650/2012 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e sull'accettazione e l'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e sulla creazione di un certificato successorio europeo.

Questi i fatti. Un cittadino olandese, residente in Germania, era deceduto: la vedova aveva chiesto ai giudici tedeschi di rilasciare un certificato ereditario che attestasse la sua successione legittima e quella, per un ottavo, dei nipoti del defunto. I nipoti avevano rinunciato all'eredità con una dichiarazione dinanzi ai giudici olandesi, ma il Tribunale tedesco ha considerato accettata l'eredità perché in base alla legge appli-

cabile alla successione ossia quella tedesca non erano stati rispettati i termini. Il Tribunale di Brema, prima di decidere, si è rivolto a Lussemburgo che ha precisato i requisiti per la validità di una dichiarazione di rinuncia all'eredità nei casi di successioni internazionali nel contesto Ue.

Chiarito che le norme, che non rinviano agli ordinamenti statali, devono essere interpretate in base all'ordinamento dell'Unione, tenendo conto del contesto e degli obiettivi, gli eurogiudici hanno stabilito che l'articolo 13 del regolamento ammette un foro alternativo di competenza giurisdizionale per permettere agli eredi di accettare o rinunciare all'eredità senza rivolgersi all'organo di un altro Stato membro competente per la successione. Le dichiarazioni – precisa la Corte – sono valide dal punto di vista formale se presentano o i requisiti previsti dalla legge applicabile alle successioni o dalla legge dello Stato in cui la persona che pronuncia la dichiarazione ha la residenza abituale.

Di conseguenza, la dichiarazione resa dagli eredi in Olanda, poiché prevista dalla legge applicabile alla successione in quello Stato, è valida dal punto di vista della forma. Si rispetta, così, l'obiettivo del regolamento Ue che è anche quello di «semplificare la vita a eredi o legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione dovrà essere trattata». Spetta, però, agli eredi fare in modo che le dichiarazioni rese nel proprio Stato di residenza abituale siano portate a conoscenza, senza ulteriori requisiti di forma, all'autorità che si occuperà della successione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle Sezioni unite l'incapacità a testimoniare

Cassazione

Dubbi sulla natura del vizio quando la deposizione viene comunque acquisita

Patrizia Maciocchi

Saranno le Sezioni unite a chiarire la portata del principio che regola la testimonianza della persona incapace

a deporre, perché ha un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione al processo. Con l'ordinanza interlocutoria 18601, la Cassazione chiede al Supremo consesso di valutare l'attualità del principio secondo il quale l'incapacità a testimoniare (articolo 246 del Codice di procedura civile) non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata a farla valere nel momento in cui si tiene la prova o nella prima difesa successiva. Un passaggio necessario per evitare che sia sanata. Rischio che non potrebbe essere evitato in virtù del fatto

che la parte interessata abbia preventivamente segnalato la condizione "ostativa" nel quale si trovava il teste, ammesso malgrado l'opposizione.

L'occasione per chiedere chiarimenti arriva nell'ambito di un contenzioso assicurativo.

Nel mirino dei giudici le dichiarazioni di un terzo trasportato, la cui incapacità non si poteva intendere superata grazie all'integrale risarcimento da parte della compagnia. Nello specifico l'assicurazione aveva eccepito l'incapacità a deporre prima, ma non aveva contestato la nullità

dopo che il giudice aveva dato comunque via libera all'ascolto.

Il Supremo consesso, in assenza di un potere ufficioso del giudice di dichiarare l'inutilizzabilità o la nullità, considera della massima particolare importanza, chiarire la natura del vizio esaminato in termini di nullità o meno. L'unica certezza è che alla parte interessata resta comunque la scelta finale sull'opportunità di non contestare nuovamente la testimonianza, osteggiata in prima battuta, perché magari si è risolta a suo favore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACCONTO IMU 2022

Gli esperti spiegano tutto nel dettaglio evidenziando le novità: casi pratici, analisi della giurisprudenza, risposte a quesiti ed esempi di compilazione della modulistica.

Alla cassa senza errori, con l'Acconto IMU 2022 del Sole 24 Ore!



IN EDICOLA DAL

13
MAGGIO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilssole24ore.com/accontoimu

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 27 GIUGNO 2022

Il Sole
24 ORE